

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 808

COMUNE DI TARANTO – Variante normativa al PRG. Artt. 44 e 45 delle NTA - zone D4 e D5 (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968). Approvazione ex art. 16 della L.R. 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 c.1 lett. c) N.T.A. P.P.T.R.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO

Il Comune di Taranto è munito di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78, con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980, giusta DGR n. 1185 del 23/03/89.

Con DCC n. 180 del 15/10/18 ha adottato la Variante al PRG per l'art. 44, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B - D4", e per l'art. 45, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C - D5" delle NTA (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968).

Gli atti sono stati trasmessi con nota comunale prot. 143663 del 31/10/19 e comprendono:

- DCC n. 180 del 15/10/18 con inclusa relazione del Dirigente;
- attestazione prot. 142354 del 29/10/19 di pubblicazioni senza osservazioni;
- ortofoto con individuazione delle zone interessate.

Con nota prot. 18298 del 03/12/18 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto ha ritenuto che le varianti al PRG in argomento non rientrano fra i casi elencati nella DGR 1309/2010 (di approvazione del Documento tecnico rubricato "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici").

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, da comunicazione prot. 4100 del 08/04/19 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Portale Ambientale regionale risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 (avviata in data 11/03/19) si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1468-REG-073027-027; caso di esclusione 7.2.a.viii).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 10006 del 12/12/19 non ha rilevato, per la Variante proposta, motivi ostativi al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con le seguenti conclusioni:

“Premesso che il vigente PRG del Comune di Taranto non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell'art. 97 delle NTA, fermo restando le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, si ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante delle NTA del PRG di Taranto.”

VISTO

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
- il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente provvedimento.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), per la Variante normativa al PRG del Comune di Taranto adottata con DCC n. 180 del 15/10/18, per l'art. 44, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B - D4", e per l'art. 45, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C - D5" delle NTA (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
2. **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/10006 del 12/12/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota e riportate in narrativa.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché agli allegati A e B al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con DCC n. 180 del 15/10/18, per l'art. 44, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B - D4", e per l'art. 45, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C - D5" delle NTA (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968).
3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante normativa al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/10006 del 12/12/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota.
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)

Il Funzionario P.O. "Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri"
(Arch. Luigi Guastamacchia)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(Ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessore proponente
(Prof. Alfonso PISICCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con DCC n. 180 del 15/10/18, per l'art. 44, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia

esistente di tipo B - D4", e per l'art. 45, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C - D5" delle NTA (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968).

3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante normativa al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/10006 del 12/12/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota.
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

Firmato digitalmente da: Giuseppe Maestri

Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727

Motivo: notifica

Luogo: bari

Data: 29/05/2020 11:45:25

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA****ALLEGATO A**

oggetto: **COMUNE DI TARANTO** – Variante normativa al PRG. Artt. 44 e 45 delle NTA - zone D4 e D5 (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968).

PARERE TECNICO

Il Comune di Taranto è dotato di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78, con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980, giusta DGR n. 1185 del 23/03/89.

Con DCC n. 180 del 15/10/18 ha adottato la Variante al PRG per l'art. 44, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B - D4", e per l'art. 45, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C - D5" delle NTA (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968).

Gli atti sono stati trasmessi con nota comunale prot. 143663 del 31/10/19 e comprendono:

- DCC n. 180 del 15/10/18 con inclusa relazione del Dirigente;
- attestazione prot. 142354 del 29/10/19 di pubblicazioni senza osservazioni;
- ortofoto con individuazione delle zone interessate.

Con nota prot. 18298 del 03/12/18 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto ha ritenuto che le varianti al PRG in argomento non rientrano fra i casi elencati nella DGR 1309/2010 (di approvazione del Documento tecnico rubricato "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici").

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, da comunicazione prot. 4100 del 08/04/19 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Portale Ambientale regionale risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 (avviata in data 11/03/19) si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1468-REG-073027-027; caso di esclusione 7.2.a.viii).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 10006 del 12/12/19 non ha rilevato, per la Variante proposta, motivi ostativi al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con le seguenti conclusioni:

“Premesso che il vigente PRG del Comune di Taranto non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell'art. 97 delle NTA, fermo restando le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, si ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità paesaggista di cui all'art.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante delle NTA del PRG di Taranto.””

Negli atti comunali pervenuti (DCC 180/2018 di adozione e inclusa relazione del Dirigente), viene rappresentato e argomentato quanto di seguito si riporta in stralcio:

””(…)

per le zone territoriali omogenee D4 e D5, già classificate come zone B dal PRG vigente, risultano ancora assoggettate a piano particolareggiato perché caratterizzate da aree non costruite totalmente all'epoca di redazione del PRG, ma ad oggi risultano quasi totalmente costruite;

l'art. 5.6 della relazione della Variante Generale al P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Regione Puglia del 20 marzo 1978, n. 421 recita quanto segue. “la violenza e l'indiscriminazione secondo le quali l'espansione della città, nel corso degli anni '60, ha travolto il territorio e in particolare quella parte di esso che si allarga per divaricazione delle linee di costa, (del secondo seno di Mar Piccolo e di Mare Grande), in direzione Lecce, ha in concreto, privata la città, della possibilità di reperire al suo interno le aree libere da mettere a disposizione della formazione di spazi per il verde pubblico, per le attrezzature scolastiche, per gli spazi di interesse comune, per i parcheggi. Questa circostanza ha configurata la necessità di reperire le aree da riservare alla destinazione d'uso sopraelencate, prevalentemente in aderenza rispetto ai lembi ultimi della espansione. In questo modo il rapporto tra la città e la zona agricola non viene a stabilirsi per una improvvisa e casuale caduta degli impegni planovolumetrici dell'espansione edilizia, ma per compenetrata presenza di zone verdi, di attrezzature e di servizi; destinazioni d'uso a mezzo delle quali è possibile realizzare accettabili condizioni di raccordo compositivo e soprattutto è possibile rafforzare le motivazioni di una alternativa d'espansione rispetto al modello seguito fino ad oggi. Naturalmente, la scelta ubicazionale di queste aree tende anche a fornire una risposta, al possibile corretta, agli intendimenti di carattere distributivo che animato l'estensione del D.M. 2 Aprile 1968 in materia di standards urbanistici. Omissis.....”, pertanto, è possibile affermare che gli standards richiesti per le aree D4 e D5 sono stati previsti nelle zone esterne sin dall'elaborazione del PRG;

per le zone territoriali omogenee D4 e D5 con Delibera di C.C. 255 del 21/12/2015 è stata verificata la tenuta degli standards previsti dal PRG rispetto agli abitanti insediabili (365.000) e rispetto agli insediati (190.000), evidenziando la sovrabbondanza delle previsioni sia con riferimento all'art. 3 e sia all'art. 4 del D.M. 1444/68, ma in particolare tale verifica è stata compiuta nuovamente nella formulazione del bilancio urbanistico redatto per il Documento Programmatico Preliminare in fase di formazione da cui si evincono i seguenti dati totali:

Art. 3 DIM 1444/1968 (totale standard esistenti e previsti dal PRG su una popolazione di 365.000 abitanti escluse le aree compromesse o quelle parzialmente compromesse.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA del VIGENTE P.R.G. (approvato con D.G.R. n. 421 del 20/03/1978)	ZONA TERRITORIALE OMOGENEA da D.M. n. 1444 del 02.04.1968 (denominazione corrispondente)	NUMERO TOTALE delle ZONE TERRITORIALI OMOGENEE IN PRG	St _m - SUPERFICIE TERRITORIALE MODIFICATA (Ha) su BASE C.T.R. Regione Puglia (Sistema di riferimento WGS84 Fuso 33N)	Numero di Abitanti previsti dal PRG vigente	(Standards) Mq/ab	Denominazione DIM 1444/1968
A9 ZONA DI VERDE PUBBLICO ESISTENTE	E9 ZONA DI VERDE PUBBLICO ESISTENTE	2	6,04	365000	19,87	Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
A10 ZONA PER PARCHI, GIOCHI E SPORTS	F1 ZONA PER PARCHI, GIOCHI E SPORTS	136	719,32		2,00	Istruzione dell'obbligo
A11 ZONA DI AREE PER L'ISTRUZIONE	F2 ZONA DI AREE PER L'ISTRUZIONE	42	73,09		12,23	Attrezzature di interesse comune
A12 ZONA DI AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	F3 ZONA DI AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	14	25,93			
B1 ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	F6 ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	72	420,54		5,82	Parcheggio Pubblico
A14 ZONA DI AREE A PARCHEGGIO (D.M. 2 Aprile 1968)	F4 ZONA DI AREE A PARCHEGGIO (D.M. 2 Aprile 1968)	178	212,32			

(omissis)

la legge regionale n. 14 del 30 luglio 2009 ha previsto misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia atte anche al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, escludendo però le zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consente soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;

tenuto conto che le aree oggetto della presente variazione normativa, D4 e D5 del P.R.G., sono aree completamente edificate dove non risulta possibile la redazione di piani esecutivi, in quanto quasi completamente edificate come si evince dalle allegato ortofoto;

pertanto, si ritiene necessario procedere ad una variazione degli art. 44 e 45 delle N.T.A. del P.R.G., al fine di permettere, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, la possibilità di riqualificare tali aree così sotto il profilo della qualità edilizia, riformulando gli articolo 44 e 45 delle N.T.A. del P.R.G. (...)."

Di seguito il testo integrale degli articoli 44 e 45 delle NTA in argomento, con il riporto barrato delle parti di cui il Comune propone la soppressione e il riporto in grassetto e sottolineato delle parti di cui il Comune propone l'introduzione ex novo:

""Art. 44 - Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B (D4)

Gli edifici e le aree libere inedificate o aperte al pubblico transito, appartenenti a questa zona, così come essa è distinta a mezzo specifica simbologia sulle tavole in scala 1:5.000 della Variante Generale costituiscono delle unità urbanistiche operative inscindibili, dette "sottozone" ed espressamente delimitate nel Piano e destinate a essere regolamentate da Piani Particolareggiati o da Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6/8/1967 n. 765, a mezzo dei quali ci si propone di riequilibrare l'ambiente urbano, turbato dagli interventi dell'edilizia di sostituzione è più recenti in genere, nonché di dotare i singoli quartieri con spazi verdi, liberi, attrezzati o riservati a impianti di interesse comune, così da consentire, a ognuna di queste unità o sottozone di assumere



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

un ruolo funzionale e compositivo valido in senso urbanistico all'interno della più ampia ipotesi formulata dalla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale di Taranto, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 2/4/1968.

Entro i limiti di questa zona è possibile intervenire secondo i metodi seguenti:

In assenza di Piano Particolareggiato

- a) *opere urgenti ed indifferibili connesse con, la salvaguardia dell'incolumità pubblica*
 b) *interventi isolati o raggruppati consensualmente per il consolidamento, il restauro, il risanamento e il ripristino degli edifici dai quali non derivi aumento di rapporto di copertura o aumento di altezza degli edifici e derivi per contro, miglioramento delle condizioni igieniche; demolizioni di corpi di fabbrica interni di saturazione o comunque lesivi per le condizioni igienico-sanitarie e il decoro cittadino.*

Gli spazi liberi esistenti all'interno degli isolati e quelli derivanti dalla demolizione di corpi di fabbrica di saturazione devono essere riservati al parcheggio, alla sosta degli autoveicoli o alla formazione di spazi piantumati e no per il gioco dei ragazzi.

L'Autorità Comunale, in sede di rilasci della licenza edilizia prescriverà la destinazione degli spazi liberi interni dell'isolato, secondo l'alternativa (parcheggio — are per giochi) sopraindicata, e determinerà l'importo da versare quale quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a norme dell'art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 765.

Il progetto d'intervento deve essere corredato di un completo rilievo in scala 1:100 di tutti i piani dell'edificio nonché di sufficienti sezioni per definire in ogni parte la volumetria dello stato di fatto, e di una completa documentazione fotografica.

- c) *Interventi unitari secondo un piano di lottizzazione convenzionato nelle forme previste dalla Legge 6/8/1967, n. 765 e interessante per intero almeno una delle "sottozone" delimitate nel piano e costituenti unità urbanistiche operative inscindibili, nel rispetto della densità fondiaria e dei parametri riportati nella tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.*

Nel piano di lottizzazione degli spazi liberi esistenti all'interno degli isolati e quelli derivanti dalla demolizione di corpi di fabbrica di saturazione devono essere riservati prioritariamente al parcheggio, alla sosta degli autoveicoli o alla formazione di spazi piantumati e no per il gioco dei ragazzi.

L'Autorità Comunale, in sede di rilascio di licenza edilizia prescriverà la destinazione degli spazi liberi interni dell'isolato secondo l'alternativa (parcheggio — area per giochi) sopraindicata.

Nel caso in cui il parcheggio non possa essere ricavato diversamente, il piano terreno, in tutto o in parte dovrà essere mantenuto aperto e visibile dalla via pubblica e ciò a soddisfare le esigenze quantitative che la costruzione comporta in materia di parcheggio.

- c) Interventi isolati di completamento che interessino lotti già delimitati da strade e già dotati dei servizi a rete delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto altresì della densità fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del testo di Norme.**

Previa approvazione del Piano Particolareggiato

- d) *Interventi di completamento ed interventi isolati e consensuali di demolizione e ricostruzione per edifici singoli o per gruppi di edifici, nel rispetto della densità fondiaria e dei parametri riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme, nonché dei particolari vincoli e delle norme specifiche facenti parte del Piano Particolareggiato approvato.*

L'Autorità Comunale, in sede di rilascio della licenza edilizia determinerà l'importo da versare quale quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie a norma dell'art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 675.

Nel caso in cui il parcheggio non possa essere ricavato diversamente, il piano terreno, in tutto o in parte dovrà essere mantenuto aperto e visibile dalla via pubblica e ciò a soddisfare le esigenze quantitative che la costruzione comporta in materia di parcheggio.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- e) *Interventi unitarie all'interno di vere e proprie zone aperte alla fabbricazione anche secondo un piano di lottizzazione convenzionato nelle forme previste dalla legge 6/8/1967 n. 765 e nel rispetto altresì della fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del presente testo di Norme e dei particolari vincoli e delle norme specifiche facenti parte del Piano particolareggiato approvato.*
Le aree libere dalla fabbricazione dovranno risultare organizzate in forma di spazi comuni.

DESTINAZIONE

Entro i limiti territoriali delle singole "sottozone" delimitate nel piano sono ammesse le seguenti destinazioni:

- 1) *Per le aree coperte esistenti o provenienti dalla demolizione di corpi interni di saturazione è imposta la formazione di parcheggi nel rispetto dei parametri vigenti o la formazione di spazi piantumati e no per il gioco dei ragazzi – il tutto secondo le prescrizioni riportate sulle singole licenze edilizie, in modo da assicurare comunque in ogni sottozone il rispetto di quanto prescritto dal D.M. 2 aprile 1968.*
- 2) *Per il volume edilizio le destinazioni dovranno rientrare tra quelle elencate qui sotto:*
 - a) *Residenza ai piani superiori a quello terreno e all'interno dei piani terra che risultano sopraelevati di mt. 1.20 rispetto al livello medio del marciapiede*
 - b) *Alberghi, pensioni, case albergo, con previsioni di aree per parcheggio dimensionate in ragione di un posto macchina (mq. 25) per ogni due posti letto*
 - c) *Uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali, con esclusione degli uffici a carattere direzionale*
 - d) *Istituti ed agenzie di credito, con dotazione di aree di parcheggio in ragione di un metro per ogni dieci metri cubi di costruzione*
 - e) *Negozi, botteghe, laboratori artigianali non rumorosi e non inquinanti, esercizi pubblici, attività commerciali e di vendita in genere, ivi comprese le stazioni di servizio per la vendita del carburante e lubrificante, con esclusione di magazzini di vendita all'ingrosso; quando l'unità di esercizio aperto al pubblico ha superficie maggiore di 200 mq. deve disporre di aree di parcheggio in ragione di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione*
 - f) *Asili per l'infanzia, scuole, istituti per l'istruzione in genere*
 - g) *Centri di cultura e di assistenza sociale, sala per riunioni, biblioteche*
 - h) *Edifici per il culto, per le istituzioni religiose, per le istituzioni parrocchiali comprese le residenze per il personale religioso e per quello laico addetto*
 - i) *Edifici per lo spettacolo e lo svago, teatri, cinematografi, ritrovi per divertimento con dotazione di aree per parcheggio pari a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione*
 - l) *Autorimesse pubbliche e private*

Per le destinazioni per le quali non è stato indicato espressamente il dimensionamento del parcheggio devono essere rispettate le norme di cui all'art. 18 della legge 765.

Le destinazioni d'uso, in atto alla data della adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale e non comprese tra quelle elencate ai capoversi soprariportati e distinti con le lettere da a a l compresa, devono intendersi tollerate pro tempore; e pertanto dovranno essere rimosse entro cinque anni dalla data di adozione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale.

Nota bene – il rilascio delle concessioni edilizie va, in ogni caso, subordinato al pagamento degli oneri relativi sia all'urbanizzazione primaria (miglioramento e potenziamento di quello esistente), sia all'urbanizzazione secondaria a servizio delle zone e da reperire anche nelle aree appositamente individuate dal Piano Regolatore Generale. Al riguardo si applicano pertanto le disposizioni di cui all'art. 56 delle Norme di Attuazione e quelle della legge 28/1/1977 n. 10.""



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

""Art. 45 - Zone di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C (D5)

Gli edifici e le aree libere inedificate o aperte al pubblico transito, appartenenti a questa zona così come essa è distinta a mezzo specifica simbologia sulle tavole in scala 1:5.000 della Variante Generale definiscono le zone di completamento distinte in nuclei di intervento espressamente delimitati nelle suddette tavole.

Entro i limiti di questa zona è possibile intervenire secondo i metodi seguenti, e nel rispetto della densità fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del presente testo di Norme:

- a) *Opere urgenti ed indifferibili connesse con la salvaguardia della incolumità pubblica*
- b) *Interventi isolati per il consolidamento, il restauro, il risanamento e il ripristino di edifici essendo consentito l'aumento di volume fino al raggiungimento dei parametri massimali fissati per la zona che si considera*
- c) ~~*Interventi isolati di completamento che interessino lotti già delimitati da strade tutt'intorno e già dotati delle opere di urbanizzazione primaria*~~
- d) ~~*Interventi unitari all'interno di porzioni di espansione previa approntamento di un piano di lottizzazione convenzionato nelle forme previste dalla legge 6/8/1967 n. 167 interessante un intero nucleo di intervento quale risulta delimitato dalle tavole 1:5.000, e nel rispetto dei parametri riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.*~~
Gli interventi unitari che qui si considerano dovranno prevedere la formazione di spazi comuni organizzati (giardini di quartiere) dimensionati in ragione di mq. 3,6/abitante
- e) ~~*Interventi singoli all'interno di un Piano Particolareggiato esteso all'intera superficie di almeno un nucleo delimitato nella variante generale e redatto con le stesse limitazioni di cui al precedente punto d).*~~
In sede di convenzione ovvero, negli interventi isolati, in sede di rilascio di licenza edilizia, il Consiglio Comunale determinerà l'importo da versare quale quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a norma dell'art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765.
- c) **Interventi isolati di completamento che interessino lotti già delimitati da strade e già dotati dei servizi a rete delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto altresì della densità fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del testo di Norme.**

DESTINAZIONE

Entro i limiti di queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso del volume edificato:

- a) *Residenza*
- b) *Alberghi, pensioni, case albergo, con dotazione di aree per parcheggio dimensionate in ragione di un posto macchina (metri quadrati 25) per ogni due posti letto*
- c) *Negozi di prima necessità*
- d) *Centri di cultura e di assistenza sociale, sale per riunioni, biblioteche di quartiere*
- e) *Edifici per lo spettacolo e lo svago, cinematografi, ritrovi per divertimento, con dotazione di aree per parcheggio pari a un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione*
- f) *Autorimesse pubbliche e private*

Le destinazioni per le quali non è stato indicato espressamente il dimensionamento del parcheggio debbono disporre a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

Nota bene – Il rilascio delle concessioni edilizie va in ogni caso subordinato al pagamento degli oneri relativi sia all'urbanizzazione primaria (miglioramento e potenziamento di quella esistente), sia all'urbanizzazione secondaria a servizio della zona e da reperire anche nelle aree appositamente individuate dal Piano Regolatore Generale. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 delle Norme di Attuazione e quelle della legge 28/1/1977 n. 10.""



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

In sintesi, la variante normativa proposta dal Comune di Taranto è finalizzata a consentire negli ambiti cittadini considerati, ~~gli~~ interventi edilizi diretti di completamento e di riqualificazione, trattandosi di zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968, caratterizzati all'attualità come tessuti urbani pressoché saturi e dotati delle opere di urbanizzazione primaria.

Quanto sopra, sulla scorta anche della verifica degli standard della residenza (schema riportato in precedenza) predisposta giusta DCC n. 255 del 21/12/15, come sancita con DGR n. 863 del 28/12/18 (nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante al PRG per il Nuovo Piano Regolatore del Porto) e riformulata in sede di redazione del Documento Programmatico Preliminare propedeutico alla formazione del Piano Urbanistico Generale comunale.

Dal testo vigente degli artt. 44 e 45 in argomento sono stati pertanto espunti tutti i riferimenti ai piani attuativi (piani di lottizzazione e piani particolareggiati), ritenuti non più necessari.

Nel merito, sulla scorta delle finalità, specificazioni e motivazioni comunali sopra esposte, si rileva quanto segue.

Preliminarmente, sotto l'aspetto amministrativo-procedurale, la proposta di Variante al PRG risulta ammissibile ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 55 della LR 56/1980, atteso che il Comune di Taranto è dotato di PRG con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980, giusta DGR n. 1185 del 23/03/89.

Anche sotto l'aspetto tecnico-urbanistico la proposta di Variante al PRG risulta adeguatamente motivata e condivisibile, perché coerente con lo stato di fatto fisico-giuridico delle zone omogenee interessate.

Alla luce delle sopra riportate risultanze istruttorie, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, della Variante normativa al PRG dell'art. 44, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B - D4", e dell'art. 45, relativo alla "Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C - D5" delle NTA (zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968), come adottata dal Comune di Taranto con DCC n. 180 del 15/10/18.

il funzionario p.o.
(Geom. Emanuele Moretti)



MORETTI
EMANUELE
27.04.2020
08:29:57
UTC

il dirigente di Servizio
(Arch. Vincenzo Lasorella)



LASORELLA
VINCENZO
29.04.2020
09:10:20
UTC

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Firmato digitalmente da: Giuseppe Maestri
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: notifica
Luogo: bari
Data: 13/05/2020 09:51:44


ALLEGATO B



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO



Servizio Strumentazione Urbanistica
Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

epc

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comune di TARANTO. Variante al PRG per gli artt. 44 e 45 delle NTA. Zone D4 e D5 - zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968.(art. 96.1.c delle NTA del PPTR)

VISTO

- La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- La Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- La DGR n. 176 del 16.02.2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015) con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ed in particolare l'art. 96 delle NTA;
- La nota n. 089/08/04/2019/0004100 con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che per la variante in oggetto è stata conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013 - nel periodo 11/03/2019 - 07/04/2019;

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

CONSIDERATO CHE

- Con nota protocollo n. 143667 del 31.10.2019 acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. 145/8745 del 04.11.2019 il Comune di TARANTO ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.c delle NTA del PPTR) per la variante urbanistica in oggetto allegando la seguente documentazione:
 - Delibera di CC n. 180 del 15.10.2018 di adozione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1980, n. 56, della variante urbanistica normativa al PRG, relativamente agli articoli 44 e 45 delle NTA del PRG;
 - Attestazione di assenza di osservazioni a seguito della pubblicazione della variante ai sensi dell'art. 16 della Lr 56/80;
 - Relazione di compatibilità paesaggistica;
 - File vettoriali o shape (WG584 -fuso 33N) della localizzazione dell'intervento;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

1

g



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE)

EVIDENZIATO CHE il Comune di Taranto è munito di PRG con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980, giusta DGR n. 1185 del 23/03/89.

La Variante al PRG in oggetto, come adottata con Delibera di CC n. 180 del 15.10.2018, interessa le zone D4 e D5, già classificate come zone B dal PRG vigente e che risultano assoggettate a piano particolareggiato secondo quanto disciplinato rispettivamente dagli artt. 44 e 45 delle NTA.

Nel merito dalla documentazione trasmessa si rileva che la variante normativa proposta dal Comune è finalizzata a consentire nelle suddette Zone Territoriali Omogenee del PRG gli interventi edilizi diretti di completamento e di riqualificazione, trattandosi di zone omogenee di tipo B ex DM 1444/1968, caratterizzati da tessuti urbani pressoché saturi e dotati delle opere di urbanizzazione primaria. Pertanto dal testo vigente degli artt. 44 e 45 delle NTA del PRG sono stati espunti tutti i riferimenti ai piani attuativi (piani di lottizzazione e piani particolareggiati).

Di seguito il testo integrale degli articoli 44 e 45 delle NTA in argomento, con il riporto barrato delle parti di cui il Comune propone la soppressione e il riporto in grassetto e sottolineato delle parti di cui il Comune propone l'introduzione ex novo:

'''Art. 44 - Zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B (D4)

Gli edifici e le aree libere inedificate o aperte al pubblico transito, appartenenti a questa zona, così come essa è distinta a mezzo specifica simbologia sulle tavole in scala 1:5.000 della Variante Generale costituiscono delle unità urbanistiche operative inscindibili, dette "sottozone" ed espressamente delimitate nel Piano e destinate a essere regolamentate da Piani Particolareggiati o da Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6/8/1967 n. 765, a mezzo dei quali ci si propone di riequilibrare l'ambiente urbano, turbato dagli interventi dell'edilizia di sostituzione è più recenti in genere, nonché di dotare i singoli quartieri con spazi verdi, liberi, attrezzati o riservati a impianti di interesse comune, così da consentire, a ognuna di queste unità o sottozone di assumere un ruolo funzionale e compositivo valido in senso urbanistico all'interno della più ampia ipotesi formulata dalla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale di Taranto, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 2/4/1968.

Entro i limiti di questa zona è possibile intervenire secondo i metodi seguenti:

In assenza di Piano Particolareggiato

- a) opere urgenti ed indifferibili connesse con, la salvaguardia dell'incolumità pubblica*
- b) interventi isolati o raggruppati consensualmente per il consolidamento, il restauro, il risanamento e il ripristino degli edifici dai quali non derivi aumento di rapporto di copertura o aumento di altezza degli edifici e derivi per contro, miglioramento delle condizioni igieniche; demolizioni di corpi di fabbrica interni di saturazione o comunque lesivi per le condizioni igienico-sanitarie e il decoro cittadino.*

Gli spazi liberi esistenti all'interno degli isolati e quelli derivanti dalla demolizione di corpi di fabbrica di saturazione devono essere riservati al parcheggio, alla sosta degli autoveicoli o alla formazione di spazi piantumati e no per il gioco dei ragazzi.

L'Autorità Comunale, in sede di rilasci della licenza edilizia prescriverà la destinazione degli spazi liberi interni dell'isolato, secondo l'alternativa (parcheggio — are per giochi) sopraindicata, e determinerà l'importo da versare quale quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a norme dell'art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 765.

Il progetto d'intervento deve essere corredato di un completo rilievo in scala 1:100 di tutti i piani dell'edificio nonché di sufficienti sezioni per definire in ogni parte la volumetria dello stato di fatto, e di una completa documentazione fotografica.

- e) Interventi unitari secondo un piano di lottizzazione convenzionato nelle forme previste dalla Legge 6/8/1967, n. 765 e interessante per intero almeno una delle "sottozone" delimitate nel piano e costituenti unità urbanistiche operative inscindibili, nel rispetto della densità fondiaria e dei parametri riportati nella*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.

Nel piano di lottizzazione degli spazi liberi esistenti all'interno degli isolati e quelli derivanti dalla demolizione di corpi di fabbrica di saturazione devono essere riservati prioritariamente al parcheggio, alla sosta degli autoveicoli o alla formazione di spazi piantumati e no per il gioco dei ragazzi.

L'Autorità Comunale, in sede di rilascio di licenza edilizia prescriverà la destinazione degli spazi liberi interni dell'isolato secondo l'alternativa (parcheggio – area per giochi) sopraindicata.

Nel caso in cui il parcheggio non possa essere ricavato diversamente, il piano terreno, in tutto o in parte dovrà essere mantenuto aperto e visibile dalla via pubblica e ciò a soddisfare le esigenze quantitative che la costruzione comporta in materia di parcheggio.

c) Interventi isolati di completamento che interessino lotti già delimitati da strade e già dotati dei servizi a rete delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto altresì della densità fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del testo di Norme.

Previa approvazione del Piano Particolareggiato

d) Interventi di completamento ed interventi isolati e consensuali di demolizione e ricostruzione per edifici singoli o per gruppi di edifici, nel rispetto della densità fondiaria e dei parametri riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme, nonché dei particolari vincoli e delle norme specifiche facenti parte del Piano Particolareggiato approvato.

L'Autorità Comunale, in sede di rilascio della licenza edilizia determinerà l'importo da versare quale quote parte delle opere di urbanizzazione secondarie a norma dell'art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 675.

Nel caso in cui il parcheggio non possa essere ricavato diversamente, il piano terreno, in tutto o in parte dovrà essere mantenuto aperto e visibile dalla via pubblica e ciò a soddisfare le esigenze quantitative che la costruzione comporta in materia di parcheggio.

e) Interventi unitarie all'interno di vere e proprie zone aperte alla fabbricazione anche secondo un piano di lottizzazione convenzionato nelle forme previste dalla legge 6/8/1967 n. 765 e nel rispetto altresì della fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del presente testo di Norme e dei particolari vincoli e delle norme specifiche facenti parte del Piano particolareggiato approvato.

Le aree libere dalla fabbricazione dovranno risultare organizzate in forma di spazi comuni.

DESTINAZIONE

Entro i limiti territoriali delle singole "sottozone" delimitate nel piano sono ammesse le seguenti destinazioni:

1) Per le aree coperte esistenti o provenienti dalla demolizione di corpi interni di saturazione è imposta la formazione di parcheggi nel rispetto dei parametri vigenti o la formazione di spazi piantumati e no per il gioco dei ragazzi – il tutto secondo le prescrizioni riportate sulle singole licenze edilizie, in modo da assicurare comunque in ogni sottozone il rispetto di quanto prescritto dal D.M. 2 aprile 1968.

2) Per il volume edilizio le destinazioni dovranno rientrare tra quelle elencate qui sotto:

a) Residenze ai piani superiori a quello terreno e all'interno dei piani terra che risultano sopraelevati di mt. 1.20 rispetto al livello medio del marciapiede

b) Alberghi, pensioni, case albergo, con previsioni di aree per parcheggio dimensionate in ragione di un posto macchina (mq. 25) per ogni due posti letto

c) Uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali, con esclusione degli uffici a carattere direzionale

d) Istituti ed agenzie di credito, con dotazione di aree di parcheggio in ragione di un metro per ogni dieci metri cubi di costruzione

e) Negozi, botteghe, laboratori artigianali non rumorosi e non inquinanti, esercizi pubblici, attività commerciali e di vendita in genere, ivi comprese le stazioni di servizio per la vendita del carburante e lubrificante, con esclusione di magazzini di vendita all'ingrosso; quando l'unità di esercizio aperto al pubblico ha superficie maggiore di 200 mq. deve disporre di aree di parcheggio in ragione di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione

f) Asili per l'infanzia, scuole, istituti per l'istruzione in genere



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- g) Centri di cultura e di assistenza sociale, sala per riunioni, biblioteche
- h) Edifici per il culto, per le istituzioni religiose, per le istituzioni parrocchiali comprese le residenze per il personale religioso e per quello laico addetto
- i) Edifici per lo spettacolo e lo svago, teatri, cinematografi, ritrovi per divertimento con dotazione di aree per parcheggio pari a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione
- j) Autorimesse pubbliche e private

Per le destinazioni per le quali non è stato indicato espressamente il dimensionamento del parcheggio devono essere rispettate le norme di cui all'art. 18 della legge 765.

Le destinazioni d'uso, in atto alla data della adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale e non comprese tra quelle elencate ai capoversi soprariportati e distinti con le lettere da a a l compresa, devono intendersi tollerate pro tempore; e pertanto dovranno essere rimosse entro cinque anni dalla data di adozione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale.

Nota bene – il rilascio delle concessioni edilizie va, in ogni caso, subordinato al pagamento degli oneri relativi sia all'urbanizzazione primaria (miglioramento e potenziamento di quello esistente), sia all'urbanizzazione secondaria a servizio delle zone e da reperire anche nelle aree appositamente individuate dal Piano Regolatore Generale. Al riguardo si applicano pertanto le disposizioni di cui all'art. 56 delle Norme di Attuazione e quelle della legge 28/1/1977 n. 10. ""

""Art. 45 - Zone di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C (D5)

Gli edifici e le aree libere inedificate o aperte al pubblico transito, appartenenti a questa zona così come essa è distinta a mezzo specifica simbologia sulle tavole in scala 1:5.000 della Variante Generale definiscono le zone di completamento distinte in nuclei di intervento espressamente delimitati nelle suddette tavole.

Entro i limiti di questa zona è possibile intervenire secondo i metodi seguenti, e nel rispetto della densità fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del presente testo di Norme:

- a) Opere urgenti ed indifferibili connesse con la salvaguardia della incolumità pubblica
- b) Interventi isolati per il consolidamento, il restauro, il risanamento e il ripristino di edifici essendo consentito l'aumento di volume fino al raggiungimento dei parametri massimali fissati per la zona che si considera
- c) Interventi isolati di completamento che interessino lotti già delimitati da strade tutt'intorno e già dotati delle opere di urbanizzazione primaria
- d) Interventi unitari all'interno di porzioni di espansione previa approntamento di un piano di lottizzazione convenzionato nelle forme previste dalla legge 6/8/1967 n. 167 interessante un intero nucleo di intervento quale risulta delimitato dalle tavole 1:5.000, e nel rispetto dei parametri riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.

Gli interventi unitari che qui si considerano dovranno prevedere la formazione di spazi comuni organizzati (giardini di quartiere) dimensionati in ragione di mq. 3,6/abitante

- e) Interventi singoli all'interno di un Piano Particolareggiato esteso all'intera superficie di almeno un nucleo delimitato nella variante generale e redatto con le stesse limitazioni di cui al precedente punto d).

In sede di convenzione ovvero, negli interventi isolati, in sede di rilascio di licenza edilizia, il Consiglio Comunale determinerà l'importo da versare quale quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a norma dell'art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765.

- c) Interventi isolati di completamento che interessino lotti già delimitati da strade e già dotati dei servizi a rete delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto altresì della densità fondiaria e dei parametri riportati nella allegata tabella tipologica che costituisce parte integrante del testo di Norme.

DESTINAZIONE

Entro i limiti di queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso del volume edificato:

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- a) *Residenza*
- b) *Alberghi, pensioni, case albergo, con dotazione di aree per parcheggio dimensionate in ragione di un posto macchina (metri quadrati 25) per ogni due posti letto*
- c) *Negozi di prima necessità*
- d) *Centri di cultura e di assistenza sociale, sale per riunioni, biblioteche di quartiere*
- e) *Edifici per lo spettacolo e lo svago, cinematografi, ritrovi per divertimento, con dotazione di aree per parcheggio pari a un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione*
- f) *Autorimesse pubbliche e private*

Le destinazioni per le quali non è stato indicato espressamente il dimensionamento del parcheggio debbono disporre a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

Nota bene – Il rilascio delle concessioni edilizie va in ogni caso subordinato al pagamento degli oneri relativi sia all'urbanizzazione primaria (miglioramento e potenziamento di quella esistente), sia all'urbanizzazione secondaria a servizio della zona e da reperire anche nelle aree appositamente individuate dal Piano Regolatore Generale. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 delle Norme di Attuazione e quelle della legge 28/1/1977 n. 10."

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Premesso il vigente PRG del Comune di Taranto non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell'art. 97 delle NTA, dalla consultazione degli elaborati del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), si rileva quanto segue:

- **Struttura Idro - geomorfologica:**
 - *Beni paesaggistici:* le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti beni paesaggistici della suddetta struttura:
 - **Territori Costieri;**
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici della suddetta struttura nel dettaglio dal:
 - **Reticolo idrografico di connessione della R.E.R;**
 - **Aree soggette a vincolo idrogeologico;**
- **Struttura ecosistemica e ambientale**
 - *Beni paesaggistici:* le aree oggetto di variante non sono interessate da beni paesaggistici della suddetta struttura:
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura:
 - **Aree di rispetto dei boschi;**
- **Struttura antropica e storico-culturale**
 - *Beni paesaggistici:* le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
 - **Zone di interesse archeologico;**
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* le aree oggetto di variante sono interessate dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura:
 - **Città consolidata;**
 - **Testimonianze della stratificazione insediativa;**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative;
- Strade panoramiche;
- Strade a valenza paesaggistica:

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento ricade nell'Ambito Territoriale "Arco Jonico Tarantino", e nella Figura Territoriale "L'anfiteatro e la piana tarantina".

(CONCLUSIONI)

Premesso che il vigente PRG del Comune di Taranto non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell'art. 97 delle NTA, fermo restando le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, si ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità paesaggista di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante delle NTA del PRG di Taranto.

Il Funzionario P.O.
Autorizzazioni paesaggistiche e Pareri
(arch. Luigi Guastamacchia)

La Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara Loconsole)